



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

This is the author's manuscript							
Original Citation:							
Availability:							
This version is available http://hdl.handle.net/2318/10389 since							
Terms of use:							
Open Access							
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright							


(Article begins on next page)

protection by the applicable law.

Abbonamento 2001 Lit. 150.000 € 77,47 Italia - 220.000 € 113,62 Estero. Un fascicolo Lit. 43.000 € 22,20 Italia - 60.000 € 30,98 Estero. MUCCHI EDITORE - Via Emilia est, 1527 - 41100 Modena	Autorizzazione del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957. Direttore responsabile Enrico Mucchi	Saranno segnalate anche ie tesi di laurea. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.	Gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esem- plare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio Giuridico Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classifica- zione, sommario, etc. Tutte le opere ricevute saranno segnalate.	to a 20 estratti gratuiti. Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori. RECENSIONI SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE	 dacabile giudizio della Direzione scientifica. Ogni articolo della Direzione scientifica. Ogni articolo dovrà essere corredato di un riassunto in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni. Gli originali devono sempre essere allegati alle bozze e non verranno restituiti. Gli articoli, fino a 32 pagine verranno pubblicati gratuitamente e l'Autore avrà dirit- 	I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi su supporto magnetico (possi- bilmente scritti con Word) o su cartelle dattiloscritte. Ogni lavoro dovrà essere corredato di un'etichetta indicante: Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo, Numero di telefono e Caratteristiche tecniche del dischetto. Non como ammesse variazioni arli articoli dono l'accettazione, risevvata all'insin-	Caratteristica dell'Archivio Giuridico è stata, sin dall'inizio, quella di essere riguar- dato, in Italia ed all'estero, come un punto di riferimento autorevole e qualificato sui progressi della dottrina giuridica italiana, in una visione che pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso. L'Archivio Giuridico ha un'importante diffusione nazionale ed internazionale (abbo- nati in oltre 40 Paesi).	Amministrazione: MUCCHI EDITORE - Via Emilia est, 1527 - 41100 Modena Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma	ARCHIVIO GIURIDICO "Filippo Serafini" Periodico fondato nel 1868
M	PAOLO MENCOZZI Ord Università di Bologna	di Bologna FERRANDO MANTOVANJ Ord. Università di Firenze	CIOVANNI CATTANEO Ord. Università di Milamo CIUSEPPE DE VERCOTTINI Ord. Università	MARCO BOSCARELLI Ord. Università di Parma			AKCHI)) 	Estratto
CUSTAVO VICNOCCHI Ord. Università di Bologna M U C C H I E D I T O R E 2000	CUSTAVO ROMANELLI Ord. Università di Roma "La Sapienza"	di Bologna FULVIO MASTROPAOLO Ord. Università di Roma Tre	SERCIO COTTA Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza" GIOVANNI CUALANDI Ord. Università	MARIO CARAVALE Ord. Università di Roma "La Sapienza"	CIUSEPPE DALLA TORRE Ord- Lumsa di Roma	dal 1868	KUHVIO GIURDI((^{Filippo Serafini}		
	ALBERTO ROMANO Ord. Università di Roma "La Sapienza"	di Napoli "Federico II" MANLIO MAZZIOITTI Prof. En. Università di Roma "La Sapienza"	FRANCESCO D'AGOSTINO Ord. Università di Roma "Tor Vergata" LUIGI LABRUNA Ord. Università	FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em: Corte Costinuzionale			RIDICO		

Ş

. _.



ARCHIVIO GIURIDICO - Volume CCXX - Fascicolo IV - 2000

Andrea Trisciuoglio

SULL'INTERPRETATIO ALFENIANA PRO LOCATORE IN D.19.2.29.

Sommario: 1. 'Interpretatio contra locatorem' e la soluzione alfeniana di D.19.2.29. Il problema; le risposte della dottrina.
Sulla ragione della interpretazione favorevole al locatore.
L'irrilevanza della voluntas del conduttore nella ricostruzione della volontà negoziale: i termini della questione. 4.
Sulla ragione della valutazione alfeniana della sola voluntas locatoris. 5. Conclusioni.

1. 'Interpretatio contra locatorem' e la soluzione alfeniana di D.19.2.29. Il problema; le risposte della dottrina.

Nel campo dell'interpretazione contrattuale possiamo dire che già la giurisprudenza d'età repubblicana applicava il canone ermeneutico dell'*interpretatio contra venditorem-locatorem*, in rapporto ai patti oscuri o ambigui nella loro formulazione, inclusi in atti di compravendita o di locazione. È chiaro in tal senso un passo di Papiniano (D.2.14.39: «Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, *in quorum fuit potestate legem apertius conscribere*»), dove il *favor* (interpretativo) *emptoris, conductoris* viene posto in relazione causale-sanzionatoria con la possibilità che avevano il venditore e il locator rei di evita-

581

re più o meno volute oscurità o ambiguità nella stesura delle clausole, nei casi in cui gli stessi provvedevano a redigerle¹. Si tratta di una regola interpretativa che, come è noto, trovava applicazione anche nell'ambito della *stipulatio* nelle forme dell'*interpretatio contra stipulatorem*², e alle ragioni della quale si sono dimostra-

¹ Tali casi erano, con ogni verosimiglianza, i più frequenti, ma non dovevevano mancare altre ipotesi nelle quali il patto ambiguo veniva formulato dall'emptor o dal conductor, e per le quali i veteres adottavano presumibilmente differenti soluzioni ermeneutiche: cfr., in tal senso, F.C. VON SA VIGNY, Das Obligationenrecht II, Berlin 1853, p. 194 s.; v. anche infra, nt. 49. Sul fondamento della direttiva ermeneutica in questione cfr., in particolare, E. BETTI, Istituzioni di diritto romano I², Padova 1942, p. 143 s. (col richiamo del passo in nt. 13); ID., Teoria generale del negozio giuridico², (rist.) Torino 1952, p. 363 s.; P. VOCI, Note sull'interpretazione del negozio giuridico in diritto romano, ora in Studi di diritto romano I, Padova 1985, p. 595 s.; sul fatto che il termine veteres possa richiamare in D.2.14.39 i giuristi di epoca repubblicana, cfr. la letteratura citata infra, nt. 32.

Ho preferito riferire quel «qui locavit» alle normali ipotesi di locatio rei, similmente a sc. πράτου και μισθώσαντος ad B.11.1.39 = D.2.14.39, Hb. I, p. 623 - Sch. B I, p. 285, l. 20; per H.E. TROJE ('Ambiguitas contra stipulatorem', in SDHI 27, 1961, p. 179 nt. 377), invece, il passo potrebbe adattarsi anche a locationes operum di rilevante entità («Vergabe grösserer Werkaufträge»). Va detto in ogni caso, in merito al tipo di locazione richiamato, che non è facile desumere direttamente dalle fonti romane ulteriori indicazioni: a quanto mi risulta, infatti, il passo in esame è l'unico nel quale il principio della 'contraria interpretatio' viene espressamente rapportato alla locatio, mentre non mancano altri richiami allo stesso in relazione alla compravendita (v. D.18.1.21; D.18.1.33; D.50.17.172.pr). L'affiancamento della locazione alla vendita sotto il profilo considerato è invece più frequente nelle fonti bizantine: v., oltre a B.11.1.39 e agli scolii ad h. l. di Doroteo, di Cirillo e πράτου και μισθώσαντος (Hb. I, p. 623 - Sch. B I, p. 284 s.), Syn. Bas. A, XXXVIII, I e Σ, VIII, sch. c (in Jus Graeco-Romanum V, pp. 70, 515); ma nel titolo XV del libro I dell'*Hexabiblos* di Costantino Armenopulo, dedicato all'obscuritas e all'ambiguitas, esso non è più riscontrabile (v. § 15).

È poi controverso se Papiniano abbia inteso nel passo prendere le distanze dai veteres, e, più in generale, se all'epoca della giurisprudenza classica il criterio ermeneutico in questione trovasse ancora pratica applicazione: v. H.E. TROJE, op. cit., p. 161 s.; G. GANDOLFI, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano, Milano 1966, pp. 395 ss., 408 s.; C. KRAMPE, Die ambiguitas-Regel: Interpretatio contra stipulatorem, venditorem, locatorem, in ZSS 100 (1983), pp. 188, 226 s.

² È assai vasta, come è noto, la letteratura sull'argomento. Mi limito qui a segnalare, tra i più recenti lavori, H. HONSELL, Ambiguitas contra sti-

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

ti sensibili anche gli ordinamenti successivi (non solamente di tradizione romanistica), ivi incluso quello della comunità europea in materia di tutela del consumatore³.

Non sembra affatto, tuttavia, che Alfeno abbia fatto ricorso al criterio in questione nell'interpretare il patto

pulatorem, in Iuris professio. Festgabe für M. Kaser zum 80. Geburtstag, Wien-Köln-Graz 1986, p. 73 ss.; M. DOBBERTIN, Zur Auslegung der Stipulation im klassischen Römischen Recht, Zürich 1987, p. 92 ss.; C. KRAMPE, Die Celsinische Auslegungsregel «ambiguitas contra stipulatorem est» in Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité (Atti della 51ª Sess. della SIHDA - Crotone-Messina, 16-20 sett. 1997), a cura di I. Piro, Soveria Mannelli 1999, p. 389ss.; ivi ulteriori ragguagli bibliografici.

clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore» siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre esse re redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una sive nei contratti stipulati con i consumatori), art. 5, recepito con legge 6 che così recita: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune di esse febbraio 1996 n. 52 all'interno del codice civile italiano sub art. 1469 quater to comunitario, Dir. n. 93/13 del 5 aprile 1993 (concernente le clausole abu op. cit., p. 307 nt. 494. Per il diritto canadese, Code civil del Québec, art quio tra civil law e common law, in Scintillae iuris. Studi in memoria di G. ss.; S. FERRERI, Canoni inglesi di interpretazione dei testi scritti: un colloche «sussidiarie»), in Studi in onore di C. Grassetti II, Milano 1980, p. 874 cfr. G. GANDOLFI, In tema di vreasonable meaning» (e di direttive ermeneuti-Gorla I, Milano 1994, p. 598 s.; altre indicazioni bibliografiche in V. RIZZO, Napoli 1998, p. 149 s. Sulla rule contra proferentem nel diritto anglosassone, GIUFFRÈ, Il diritto dei privati nell'esperienza romana. I principali gangli² Civile. Commentario (dir. P. Schlesinger), Milano 1991, p. 339 ss.; Code civil artt. 1162, 1602. Per il diritto tedesco, Preuß. ALR, I,5 § 266; AGB-Gesetz, § 5, sul quale v. V. RIZZO, Condizioni generali del contratto e predisposizione normativa, Napoli 1983, p. 334 ss. Per il diritto italiano, Coto medioevale, R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman Founda-BIGLIAZZI GERI, L'interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, in Il Codice in particolare V. RIZZO, op. cit., p. 306 ss. (con attenzione ai profili storici); L. dice civile del 1865, art. 1137; Codice civile del 1942, art. 1370, sul quale v. eum, qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda». Per il dirit 1432. Per il diritto internazionale, principi UNIDROIT, art. 4.6. Per il dirit tions of the Civilian Tradition, Oxford 1996, p. 640 s. Per il diritto francese. ³ Cfr., per il divitto canonico, Liber Sextus, reg. iuris LVII: «Contro \triangleleft

582

583

incluso nella *lex locationis*, nel seguente frammento tratto dall'epitome anonima dei *Digesta* ⁴:

D.19.2.2.9 (Alf. 7 dig.): «In lege locationis scriptum erat: «redemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurito neve quem cingere caedere urere sinito». quaerebatur, utrum redemptor, si quem quid earum rerum facere vidisset, prohibere deberet an etiam ita silvam custodire, ne quis id facere possit. respondi verbum sinere utramque habere significationem, sed locatorem potius id videri voluisse, ut redemptor non solum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohiberet, sed uti curaret et daret operam, ne quis caederet» ⁵.

⁵ Il testo è ritenuto per lo più genuino: cfr. F. HAYMANN, Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, in ZSS 40 (1919), p. 239; F. STELLA MARANCA, Intorno alla regola interpretatio contra stipulatorem, in AUBA 1929.II, Bari 1930, p. 96 nt. 2 (di p. 94); TH. MAYER MAIY, Locatio conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht, Wien-München 1956, p. 108; B.W. FRIER, Tenant's Liability for Damage to Landlord's Property in Classical Roman Law, in ZSS 95 (1978), p. 244 nt. 33; 1a diversa opinione avanzata da H. COING, Zur Methodik der republikanischen Jurisprudenz: zur Entstehung der grammatisch-logischen Auslegung in Studi in onore di V. Arangio-Ruiz I, Napoli 1952, p. 385 nt. 93, secondo cui la chinsa da «sed locatorem» in fine asrebbe una più tarda aggiunta, non è invero immune da fondati rilievi critici (v. TH. MAYER MALY, op. cit., p. 108 nt. 14).

Ho preferito riferire il responso contenuto nel testo ad Alfeno, anche se, come è noto, non si può escludere che esso sia stato espresso dal suo maestro Servio: v., a tal proposito, A. PERNICE, *Labeo* II, Halle 1878, p. 352 nt. 28; C. A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea* I. *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997, p. 277 nt. 272; inoltre, anche con richiamo agli scolii al passo dei Basilici (20.1.29) corrispondente a D.19.2.29, F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniuntu in diritto romano*, in *Studi in onore di G. Grosso* I, Torino 1968, p. 404 nt. 26.

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

La clausola contrattuale imponeva dunque al *redemptor* di non tagliare, di non scortecciare ⁶, di non bruciare gli alberi di un bosco, ed inoltre di non permettere (*sinere*) ad altri di compiere le medesime attività. Il nodo interpretativo, sul quale verteva il responso del giurista, era rappresentato dal verbo *sinere*, preceduto dalla particella negativa (*neve*), che poteva evocare sia un obbligo di intervento occasionale (quando il *redemptor* avesse colto *«casu»* qualcuno nell'atto di tagliare, scortecciare, bruciare la *silva*), sia un obbligo di attiva vigilanza al fine di prevenire i danneggiamenti degli alberi cagionati da terzi ⁷. Di fronte a questa tipi-

dovuti al fatto che la lex locationis fissava un divieto di sinere (meve...sinito») e non possono essere valutati come insiti nell'area semantica dello stesso verbo autonomanente considerato. In altre parole, si fa questione in senso proprio di un non sinere, come giustamente sottolinea A. PEZANA (Contributi allo studio del legato "sinendi modo", Milano 1958, p. 77 s.) nel confutare, insieme a S. RICCOBONO (v. Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium, in BIDR 6,1893, p. 137 s. nt. 1), la tesi espressa da C. FERRINI (Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano, Milano 1889, pp. 5 nt. 2, 19 nt. 2; Osservazioni sulla responsabilità dell'erede nel legato "per damnationem" di una "res certa", in Opere IV, Mi-

⁴ Su questa opera e sul suo impiego da parte dei compilatori giustinianei in luogo dell'originale alfeniano, cfr. in particolare F.P. BREMER, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt I, Lipsiae 1896, p. 289; F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana² (trad. G. Nocera), Firenze 1968, p. 365 ss.; M. BRETONE, Tecniche e ideologie dei giuristi romani², Napoli 1982, p. 91; da ultimo, H.J. ROTH, Al/eni Digesta. Eine spötrepublikani: sche Juristenschrift, Berlin 1999, pp. 20 ss., 199 s.

mente asportare il tratto di essa compreso fra le due incisioni. ⁷ I comportamenti attivi richiamati dal *sinere* sono evidentemente qui bo cintare, secondo l'antica accezione tecnica di cingere, per rappresentare ancora nei nostri tempi in alcune località del Lazio meridionale si usa il verpiantagioni nel diritto romano, in SDHI 5,1939, p. 362 nt. 84) ricorda che mente il CARRELLI (I delitti di taglio di alberi e di danneggiamento alle no. Materiali per un corso di diritto romano, Catania 1996, p. 67). Curiosae dal CANNATA (Sul problema della responsabilità nel diritto privato romagiuridici. Corso di esegesi delle fonti del diritto romano, Milano 1962, p. 123) l'attività dell'incidere in modo duplice e circolare la corteccia e successivaquestione proposta dal GANDOLFI (Lezioni sull'interpretazione dei negozi pare dunque accoglibile la resa (recingere, cintare il bosco) della locuzione in dette di Giustiniano III (trad. D. Manin), Venezia 1825, p. 568 in nota. Non CUJAS, Commentarius in lib. V. quaestionum Aemilii Papiniani. Ad L. XXXIX de Pactis, in Opera t. IV, Prato 1837, c. 715; R.J. POTHIER, Le Pandicare il circoncidere, lo scortecciare gli alberi di un bosco, provocandone la *deglabrare»*) e dagli scolii *ad Bas.* 20.1.29 = D.19.2.29 (Hb. II,354 s. = BS morte per disseccamento, emerge chiaramente da D.47.7.5.pr («cingere est 1194,10-12 e 26-28); v. anche Thesaurus l.L., v. «cingo», vol. III.1, c. 1065; J. ⁶ Il fatto che il sintagma c*ingere silvam* in accezione tecnica stia ad in

ca ipotesi di *ambiguitas* del testo scritto ⁸, il giurista adotta il secondo significato di *sinere* che ritiene verosimilmente più conforme alla *voluntas locatoris* ⁹, e che delinea una responsabilità contrattuale del *redemptor* più ampia rispetto a quella che sarebbe scaturita dalla diversa interpretazione scartata: il *redemptor* dunque sarà in ogni caso responsabile per il verificarsi del danno se non avrà predisposto un idoneo apparato di sorveglianza della *silva* ¹⁰. Si tratta di una soluzione in-

⁸ Vi si possono, in verità, scorgere i normali presupposti della controversia ex ambiguo di natura giuridica teorizzata, come è noto, dai retori: cfr. Rhetorica ad Herennium, 1.12.20 : «Ex ambiguo controversia nascitur, quum res unam sententiam, scriptum duas aut plures sententias significad»; Cic., De inventione, 2.40.116: «Ex ambiguo autem nascitur controversia, cum, quid senserit scriptor, obscurum est, quod scriptum duas pluresce res significat...»; inoltre, Quint., Institutio oratoria, 3.6.43: «...anbiguitatem vero semper condectura explicari necesse sit, quia, cum sit manifestum verborum intellectum esse duplicem, de sola quaeritur voluntate». In dottrina si veda praecipue KRAMPE, Die ambiguitas-Regel cit., p. 189 ss.; S. TAFARO, II giurista e l' "ambiguită". Ambigere ambiguitas ambiguas, Bari 1994, p. 7 ss.; G. CHIODI, L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori, Milano 1996, p. 111 ss.

⁹ Il giudizio di verosimiglianza operato da Alfeno è desumibile dal «videri» della frase «sed locatorem potius id videri voluisse» (v., a tal riguardo, più in generale, P. VOCI, op. cit., p. 593; A. BURDESE, Note sull'interpretazione in diritto romano, in BIDR 30,1988, p. 202); per I. MOLNÁR, Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats, in ANRW II.14, Berlin-New York 1982, p. 636, l'espressione «potius...voluisse» rivelerebbe un'incertezza nella elaborazione del responso.

¹⁰ Il «custodire» usato in rapporto al quesito, che nel responso viene reso con curare et dare operam – cfr., tra gli altri, TH. MAYER-MALY, Locatio conductio cit., p. 202 s.; R. CARDILLI, L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C.- II sec. d.C.), Milano 1995, p. 178; contra, J. BARON, Die Haftung bis zur höheren Gewalt, in Archiv für die Civilistische Praxis 78 (1892), p. 229 e nt. 35 –, non allude, secondo la dottrina maggioritaria, al criterio della responsabilità per custodia, ma richiama solamente il contenuto in termini generali dell'obbligo contrattuale nel diritto romano I, Milano 1966, pp. 120 s., 142; G. MAC CORMACK, Custodia and

dubbiamente favorevole al locatore, e in apparente contraddizione con la regola dell'*interpretatio contra loca*-

a scorgere una responsabilità di tipo oggettivo del redemptor per il solo vericulpa, in ZSS 89 (1972), p. 195; B.W. FRIER, Tenant's Liability cit., p. 245 tuito e forza maggiore come limite alla responsabilità contrattuale L. La re-sponsabilità per custodia, Milano 1938, p. 211 nt. 2; M. SARGENTI, Problemi ficarsi ad opera di terzi degli atti espressamente vietati dalla *lex locationis* (cingere, caedere, urere silvam): v., a tal proposito, G. I. LUZZATTO, *Caso for*riferimento testuale alla custodia in senso tecnico v'è comunque la tendenza estranea alla 'custodio-Haffung'. Tra coloro che non ravvisano un esplicito passo pur presentandosi come un 'Nebenpflicht' del conduttore, non risulta anche TH. MAYER MALY, op. loc. cit., per il quale la custodia menzionata nel Alf./Paul. D.19,2,30,2, in ZSS 86 (1969), p. 398; parzialmente discordante von der Haftung des Schuldners nach römischem Recht, in ZSS 65 (1947), p. République, in RIDA 3 (1949), p. 471 s., inoltre H.H. PFLÜGER, Zur Lehre Contra, però, K. VISKY, La responsabilité dans le droit romain à la fin de la conterrebbe nulla di preciso circa i limiti della responsabilità del conduttore. secondo il diritto romano I, Modena 1902, p. 60 s., per il quale il passo non (1989-1990), p. 609; v. anche il LUSIGNANI, La responsabilità per custodia rantwortung im römischen Recht der späteren Republik, in BIDR 31-32 Robaye (op. infra cit.), in SDHI 54 (1988), p. 399; I. MOLNÁR, System der Ve-L'obbligazione di custodire nel diritto romano, Milano 1966, p. 178 s. della responsabilità contrattuale, in SDHI 20 (1954), p. 158 s.; A. METRO HOFFMANN-RIEM, Die custodia-Haftung des Sachmieters untersucht an 203, che parla di una «unbedingte Haftung» assunta dal conduttore, e W ID., Landlords and Tenants in Imperial Rome, Princeton-New Jersey 1980 137 nt. 187; R. ZIMMERMANN, op. cil., p. 376 nt. 237; W. LITEWSKI, Rc. a

Per un'altra parte della letteratura, invece, la responsabilità del redemptor non poteva prescindere da un suo contegno negligente nell'attività di vigilanza che avesse permesso il taglio degli alberi da parte del terzo: richiami alla culpa in J. PARIS, La responsabilité de la custodia en droit romain, Paris 1926, p. 169 s.; C.A. CANNATA, Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 43 (1992), p. 51; ID., Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano. Materiali cit., p. 67 s.; v. anche P. VOCI, 'Diligentia', 'custodia', 'culpa'. I dati fondamentali, in SDHI 56 (1990), p. 63 s.

Quanto, invece, alla pretesa contrapposizione emergente nel passo tra un carattere attivo della sorveglianza nell'ambito della custodia (consistendo, questa, nel prendersi cura della res – curare – e nel svolgere un'attività di sorveglianza – dare operam –), e un carattere passivo della sorveglianza nell'ambito della culpa (sotteso alla interpretazione riduttiva della lex locationis disdegnata da Alfeno, per la quale il redemptor era tenuto solamente a prohibere «si quem casu vidisset silvam caedere»), cfr. C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts en droit romain, Paris 1964, p. 60 s. e nt. 314; R. ROBAYE, L'obligation de garde. Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain, Bruxelles 1987, p. 410 ss.

lano 1930, pp. 213, 226), secondo cui il passo testimonierebbe un significato tecnico-giuridico di *sinere* adattabile al legato *sinendi modo*. Sul significato di *non sinere* in rapporto al passo, cfr. altresì L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano 1940, p. 100 s.

base di D.2.14.39, dai veteres. torem osservata in generale, come si è ricordato sulla

dividuarne le possibili ragioni. Vale la pena di sofferpersonale posizione al riguardo. marsi, dapprima, su tali tentativi, per poi prendere una dalla dottrina romanistica che ha altresì tentato di in-Il contrasto segnalato, invero, è già stato rilevato

coglimento della prima soluzione («utrum redemptorche avesse una qualche operatività, anche se questo poaltre parole, Alfeno avrebbe fatto la scelta di intendere conservazione (ut res magis valeat quam pereat) rispetsi sarebbe fatto prevalere il principio interpretativo di dine sistematico, secondo cui nel responso di D.19.2.29 si può notare come essa dimostri non di rado di seguire nella prima parte della clausola («redemptor-neve deusulto utilità alcuna al dettato contrattuale, dal momendeberet»), invece, non avrebbe conferito per il giureconteva produrre uno svantaggio per il conduttore; l'acla disposizione dubbia («neve quem-sinito») nel senso to al criterio dell'interpretazione contra locatorem. In la Magna Glossa nell'avanzare una spiegazione di orto che avrebbe fondato obblighi del conduttore già insiti rito»)¹¹. Non pare aderire a tale spiegazione, però, Bar-Muovendo dunque dalla letteratura.meno recente,

A. VINNEN, Tractatus quatuor de pactis, jurisdictione, collationibus, et transconciliatarum centuriae VII, Francofurti 1625, cent. II, quaest. VII, p. 124; V., nella medesima direzione della Glossa, G. PACE DA BERIGA, Legum

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

ac locus est regulae *l. veteribus* - *scil.* D.2.14.39 \rightarrow ¹⁸. pro conductore, hanc potius quam illam amplectimur, alla luce di D.19.2.29: «Prior est, cum utraque interpresi rifà il Cuiacio, il quale fissa in aggiunta due regulae oscuro¹², mentre espressamente alla Glossa accursiana Cum autem una interpretatio pro locatore est, altera ut in d. l. 29. - scil. D.19.2.29 - utramque amplectimur. tatio, quam admittit ambiguus sermo pro locatore est, no non presenterebbe un'ipotesi di patto ambiguo o tolo da Sassoferrato, per il quale il frammento alfenia-

una validità assoluta; ciò sarebbe testimoniato dal fatto rem, locatorem non avevano per 1 gureconsulti romani principi dell'interpretatio contra stipulatorem, venditoalle origini storiche dell'art. 1137 del codice civile itane dell'Ottocento, il Polignani in un articolo dedicato liano del 1865¹⁴. L'autore ha inteso dimostrare che i Sul nostro problema si è poi soffermato, verso la fi-

debemus in dubio l. non aliter infra de leg. 3. Sed quando verbum, seu oratio loquitur in pactione obscura, et ambigua: haec in pactione certa, et clara. Ista enim interpretatio, quae fit hic, est propria verbi significatio, cui stare III, p. 176: «Verbum ne, sive neve, importat ne quis faciat, et quod curet ne per alium fiat. h.d. Op istud pactum obscurum debet interpretari contra habet plures significationes, tunc loquitur lex contraria, et c.». ut habes in ea. Tu dic, quod l. veteribus - scil. D.2.14.39 - supra de pactis proferentem, hic autem interpretatur pro eo: ergo, et c. Sol. gl. duobus modis Digest., tit. De loc. et cond., l. XXXII, "In lege", Augustae Taurinorum 1589 ¹² Cfr. Commentaria in secundam Digesti veteris partem. Ad lib. XIX

¹³ Cfr. J. CUJAS, op. loc. cit.

pulatorem) riprodotta nel codice civile italiano, in Il Filangieri 6 (1881), p. 1 ss., ristampato poi in F. LAURENT, Principii di diritto civile², XVII (appendice I), Napoli 1882, p. 473 ss.; a quest'ultima opera rinvierò per le citazioni. ¹⁴ G. POLIGNANI, Di un'antica regola di diritto (interpretatio contra sti

promisit se non caesurum. caedere enim videtur qui patitur caedere...»; poco dopo, richiamando l'opinione di Azzone, si prospetta altresì un ricorso al dicas quod hoc est ex officij, suscepti solicitudine, nam ex natura et qualitate (superiore) criterio dell'interpretatio ex natura et qualitate contractus: «Vel videret prohibeat, nam per prima verba hoc idem significabatur, quibus operaretur, si id duntaxat significaret, ut si quem earum rerum quid facere cingere, etc. nil operetur. Sic est arg. opti. j. de le. j. le. si quando nil autem contractus verba intelliguntur, ut supra eo l. si uno, secundum Azo». 1261): « Sol. ideo pro locatore sit interpretatio, ne illa ad lectio, neve quem ¹¹ Cfr. gl. Caederet ad D.19.2.29 (ed. A. Gryphius, Venetiis 1581, p.

juris libri, t. II, lib. IV, Maceratae 1833, cap. XII, p. 287 e cap. XVII, p. 311. gem inter stipulantem LXXXIII. Dig. de verborum obligationibus, in Meernon prohibuisset ... »; J. FERNANDEZ DE RETES, Novantiqua Praelectio ad Leactionibus⁶, Amstelodami 1717, cap. XX, p. 108, § 6, laddove, motivando il culpae nomine teneretur, si quem urentem, caedentem, etc. deprehendens, parere di Alfeno, afferma: «...nempe ne superfluo adjecta pacto videatur illa mannii Thesaurus VII, Aia 1753, p. 582, § 23; G. AVERANI, Interpretationum clausula, neve sinito: cum etsi ea adiecta non esset, conductor sylvae doli vel

concreto chi fosse il portatore dell'interesse sotteso alla stabilire quale dei due contraenti avesse l'onere di clare non guardava esclusivamente al ruolo negoziale per conformi al criterio della interpretatio contra stipulato rebbe stato spazio per soluzioni a questi sfavorevoli, ma ipotesi di compratori e conduttori interrogantes ci sati poteva assumere le vesti di *stipulator* ¹⁶, sicché nelle venditio e nella locatio-conductio) ognuno dei contraennei contratti bilaterali (e in particolare nell'emptioderogabilità delle regole ermeneutiche in questione, che cando la sanzione della 'contraria interpretatio'. Lo studal quale apparentemente proveniva il dettato negoclausola, e a costui, che poteva anche non essere colui tazione svantaggiosa; essa preferiva verificare nel caso Per il Polignani, pertanto, la giurisprudenza romana novera D.19.2.29)¹⁵ la soluzione data *in re dubia* risulta che in almeno cinque passi (e fra questi lo studioso an dioso ha inoltre ricordato, sempre per sottolineare la ziale, imputava l'ambiguità della formulazione appli*loqui* e dovesse conseguemente sopportare un'interprefavorevole allo stipulatore, al venditore e al locatore. rem.

dal Pernice, il quale ha fatto leva sulle peculiarità delle ai *recepta*) per giustificare la non applicazione nel caso labili, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, redemptiones del tipo richiamato in D.19.2.29 (assimicento, si può menzionare la fugace opinione espressa Ancora con riguardo alla letteratura di fine Otto-

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

rem¹⁷. di specie del principio della interpretatio contra locato

e venne elaborata poco più tardi da Labeone¹⁹ pretatio contra proferentem era ancora ignota ad Alfeno rens, e lo ha fatto sostenendo che la regola dell' inter - non è stata interpretata in senso sfavorevole al profeintendersi, nella sua visione, lex proveniente dal locator stretto a spiegare per quale motivo la *lex locationis* – da dioso però, imbattendosi in D.19.2.29, si è trovato coemptionis-conductionis starebbero ad indicare. Lo stucontrattuale; nel caso della compravendita e della loca tor, come alcuni riferimenti presenti nelle fonti a leges zione, questi poteva anche essere l'emptor o il conducsenso proprio al formulatore (proferens) del dispositivo mani l'ambiguitas nuoceva sul piano interpretativo in il quale ha scorto con riguardo al responso alfeniano in particolare, ha sostenuto la tesi che per i giuristi rouno sviluppo del pensiero giurisprudenziale. L'autore, merita di essere ricordata la posizione del Buckland ¹⁸ Passando alla dottrina romanistica del Novecento

problema qui affrontato: secondo l'autore, il non conromano ²⁰, ha abbozzato una nuova spiegazione per il dei suoi studi sulla interpretazione negoziale nel diritto In tempi a noi più prossimi, il Gandolfi, nell'ambito

D.18.1.34.pr (in materia di compravendita). D.45.1.41.pr, Cfr. op. cit., p. 475; gli altri quattro testi richiamati sono 41.pr, D.45.1.110.1, D.45.1.99.pr (in materia di stipulatio); (in materia di stipulatio);

ni, in Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardorepubblicana (Atti Conv. Copanello 1-4 giugno 1988), Napoli 1990, p. 166. ¹⁶ V., a tal riguardo, F. STURM, Il pactum e le sue molteplici applicazio-

rio della interpretatio ex natura et qualitate contractus . wäre». Con tale assunto mi pare, invero, che l'autore si avvicini ai seguaci della *Magna Glossa* (v. nt. 11), laddove prospettano l'uso del superiore critesende Haftung wie beim receptum gewohnheitsmässig anerkannt gewesen gebnisse gelangt, wenn bei Redemptoren solcher Art nicht dieselbe umfasden Verpächter ausgelegt wird, so wäre Servius schwerlich zu diesem ¹⁷ Cfr. op. cit., p. 352: «Da bei zweifelhafter Wortfassung die lex gegen

^{(1938),} p. 666 ss. ¹⁸ Cfr. W.W. BUCKLAND, Superficies et lex contractus, in RHD 11

tre, Criteri sussidiari e fine primario dell'ermeneutica negoziale, in Studi in onore di G. Scherillo I, Milano 1972, p. 34 s. ¹⁹ Cfr. op. cit., p. 670, sulla base di D.18.1.21 e di D.18.1.34.pr.
 ²⁰ Cfr. G. GANDOLFI, Lezioni cit., p. 123 s.; Studi cit., p. 102 s.; v. inol-

formarsi del responso di D.19.2.29 al canone ermeneutico della *interpretatio contra locatorem* sarebbe dovuto alla circostanza che tale criterio era considerato sussidiario rispetto a quello, impiegato da Alfeno, che si ispirava alla *bona fides*.

Per concludere questa rassegna di opinioni piuttosto varie si possono ancora segnalare le posizioni laconicamente assunte dal Hoffmann-Riem e dal Krampe, che mi paiono, pur con diversa evidenza, confluire nella via già tracciata da Bartolo da Sassoferrato ²¹; mentre per il primo il *locator* non subisce l'interpretazione sfavorevole, poichè Alfeno non ravvisa ambiguità nel senso della clausola ²², per il secondo le ragioni dell'opzione vantaggiosa per il locatore vanno ricercate più in generale nella dottrina retorica di origine stoica che una notevole influenza ha esercitato, come si sa, sull'attività della giurisprudenza romana²³.

2. Sulla ragione della interpretazione favorevole al locatore.

Volendo ora offrire una valutazione critica delle suaccennate opinioni, mi sento innanzitutto di dire che non mi paiono convincenti quelle tesi (mi riferisco ai seguaci della *Magna Glossa*, al Pernice e al Gandolfi) che fanno leva in un'ultima analisi sul fatto che Alfeno

²⁸ Cfr. Die ambiguitas-Regel cit., p. 225: «Alfenus entscheidet gerade im Gegenteil zugunsten des locator unter Hinweis auf dessen voluntas. Diese Lösung entspricht der...rhetorischen Theorie».

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

rebbero accoglibili, mi sembra facile opporre il rilievo della bona fides ²⁶. Quanto poi alla prima delle regulae chicamente superiori a quello dell'interpretatio contra ex natura et qualitate contractus, ex fide bona) gerar ermeneutiche fissata dal Cuiacio sulla base d va degli atti negoziali già a partire dalla giurispruden conto che il modo di procedere nell'attività interpretati neutici (interpretatio ut res magis valeat quam pereat che le due interpretazioni originate dal significato anfi soluzioni parimenti favorevoli al locatore entrambe sa per poter parlare di *interpretatio* ispirata al criterio tro, è già stato obiettato che manca un appiglio testuale za repubblicana era di tipo topico²⁵. Al Gandolfi, per al re storico del passo, dove, semmai, si deve tenere in non può certamente condizionare uno studio a carattetà perseguite dall'apparato accursiano ²⁴, d'altro lato se da un lato pare comprensibile in relazione alle finali tura che riflette una istanza di ordine sistematico che abbia voluto privilegiare nel suo responso criteri erme D 19.2.29 ²⁷, secondo la quale nel caso di due possibili locatorem. Mi pare questa, in verità, una chiave di let-

²¹ Cfr. supra, nt. 12.

²² Cfr. op. cit., p. 398: «...weil die *lex* nur ihrem Wortlaut, nicht aber ihrem Sinn nach mehrdeutig ist...»; nel prosieguo, però, l'autore dà l'impressione di seguire il Pernice (per l'opinione del quale v. *supra*, nt. 17): «...Ihrem Sinn nach ist sie eindeutig, weil anerkannt ist, daß derartige *leges locationis* als Begründung einer *custodia*-Haftung zu verstehen sind».

²⁴ Sul punto, si veda in particolare G. ASTUTI, *La «Glossa» accursiana,* in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea* (Raccolta di scritti a cura di G. Diurni) I, Napoli 1984, p. 327 ss.

²⁵ Cfr. A BURDESE, Note cit., p. 195; ID., v. «Interpretazione nel diritto romano», in Digesto. Discipline privatistiche. Sez. civile X, Torino 1993, p. 7; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, p. 219. Por ma avitica al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and Por ma avitica al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and Por ma avitica al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and Por ma avitica al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and Por ma avitica al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and Por ma avita al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and profile vi and postante al Candolf contenzialmente actea il data profile vi and profile vi and postante actea al candolf actea profile vi and postante al Candolf actea profile vi and postante actea al actea profile vi and postante actea al candolf actea postante actea al actea postante actea al candolf actea postante actea al actea postante actea ac

Per una critica al Gandolfi sostanzialmente sotto il detto profilo v. anche F. GALLO, La dottrina di Proculo e quella di Paolo in materia di arbitraggio, in Studi in onore di G. Grosso III, Torino 1970, p. 540 nt. 130. ²⁶ Cfr. F. WIEACKER, Rc. a Gandolfi, Studi cit., in ZSS 83 (1966), p.

²⁶ Cfr. F. WIEACKER, *Rc. a Gandolft, Studi cit.*, in ZSS 83 (1966), p. 447; G. GANDOLFI, *Criteri cit.*, p. 35. Credo, d'altra parte, condividendo le perplessità espresse da B.W. FRIER, *Tenant's Liability cit.*, p. 244 nt. 34, che se Alfeno avesse fondato la propria soluzione sulla *bona fides* non si sarebbe limitato ad una considerazione della verosimile *voluntas locatoris* ma avrebbe necessariamente svolto una indagine su come il *conductor* avesse inteso il patto ambiguo (sul punto v. anche *infra*, § 3). ²⁷ Cfr. *supra*, § 1.

bologico di *non sinere* possono essere eventualmente intese entrambe *pro locatore* se considerate in termini assoluti, ma non possono più esserlo, e una di esse diventerà inevitabilmente *pro conductore*, se poste tra loro in raffronto; non mi sembra dunque che, in ragione della regola fissata dal Cuiacio, vada esclusa l'esistenza di un problema di incompatibilità del nostro testo con il principio dell'*interpretatio contra locatorem*.

sola dubbia veicolava senz'altro un interesse del locatore la circostanza che il redemptor fosse al tempo stesso d'altra parte, alcun riferimento testuale per prospettauna *interpretatio* favorevole ³⁰. Non è dato scorgere, mente, dunque, al criterio individuato dal Polignani) di re di Alfeno, dal momento che in quell'occasione la claucontraente»²⁸, non mi pare invero adattarsi al responso del contratto, sia che l'abbia proposto lui, sia che l'altro utile speciale e non dipendente dall'indole della cosa o terpretare contro colui che lo invoca per ritrarne un questi termini: «il patto oscuro od ambiguo vuolsi ingiurista rinveniva un'obscuritas o un'ambiguitas in struzione di un criterio valevole in tutti i casi in cui il si di più ampio respiro avanzata dal Polignani. La rico-²⁹ ed era questo stesso che beneficiava (contraria-Ad altro tipo di perplessità lascia adito invece la te-

²⁹ Poiché riguardava la responsabilità contrattuale del conduttore. Al limite si può pensare al recepimento nella disposizione *«neve-sinito»* di un contemperamento di interessi delle parti (v. *infra*, § 3), ma certamente non vi si può ravvedere un esclusivo interesse del conduttore.

³⁰ Non è forse casuale che, a differenza degli altri passi che il Polignani presenta come deroghe al principio dell'*interpretatio contra stipulatorem*, *venditorem*, *locatorem* (cfr. *supra*, nt. 15), D.19.2.29 venga trascurato dallo stesso autore, quando si tratta di provare la fondatezza del criterio generale dell' "Interesse". Ciò potrebbe essere dovuto anche al fatto che il detto criterio viene attribuito dallo studioso più che altro alla giurisprudenza di età classica. In ogni caso, penso che il nostro passo avrebbe meritato, nella prospettiva in cui si colloca il Polignani, una qualche spiegazione.

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

stipulator e che pertanto la soluzione a lui contraria si potesse spiegare in quanto *contra stipulatorem*.

Credo poi che anche la risposta al nostro problema data fugacemente dal Buckland non possa andare esente da censure. A parte la discutibilità di un approccio nominalistico alle *leges contractus*, alla luce del quale, in particolare, la *lex locationis* privata sarebbe un testo contrattuale formulato esclusivamente dal *locator* ³¹, rimane il fatto che pare arduo prospettare alla luce di D.19.2.29 un'ignoranza da parte di Alfeno del principio della *interpretatio contra locatorem*, quando lo stesso giurista ben potrebbe essere ricompreso tra quei *«veteres»* che, stando a D.2.14.39, tale principio approvavano³².

Sono convinto, in verità, che per formulare una plausibile ipotesi circa i motivi che hanno indotto Alfeno a non interpretare la clausola in senso sfavorevole al locatore, occorra effettivamente prendere le mosse dalla "rhetorische Theorie", come sostiene il Krampe ³³, ed in particolare dal *De inventione* di Cicerone, i cui contenuti presentano una indubbia corrispondenza con le tecniche ermeneutiche adoperate dai giuristi romani ³⁴. Rileggiamo, dunque, con attenzione il noto passo dell'opera ciceroniana (*De inv.* II.40.116-117) che riguarda

³² Sul fatto che nella terminologia dei giuristi del II e III secolo d.C. 'veteres' stesse ad indicare i giuristi di età repubblicana, v. G. COPPOLA, Studi sulla pro herede gestio I. La struttura originaria del «gerere pro herede», Milano 1987, p. 103; R. CARDILLI, op. cit., p. 170 s.; per un'esplicita comprensione di Servio e della sua scuola nel novero dei veteres, cfr. F. HORAK, Wer waren die 'veteres'? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen, in Vestigia iuris romani (Festschrift für G. Wesener zum 60. Geburtstag), herausg. G. Klingenberg - J.M. Rainer - H. Stiegler, Graz 1992, p. 235

³³ Cfr. *supra*, nt. 23.

³⁴ V., per tutti, P. VOCI, *Diritto ereditario romano* II, Milano 1963, p. 932 s.

²⁸ Cfr. op. cit., p. 476.

³¹ Sul punto v. meglio *infra*, § 3.

nel modo seguente il modus procedendi dell'interprete: averne tratteggiato i contorni ³⁵, l'Arpinate scandisce espressamente la controversia ex ambiguitate. Dopo

scriptis et ex factis, dictis, animo atque vita eius sumi se verba considerentur, omnia aut pleraque ambigua superiore et ex inferiore scriptura docendum id, quod strandum est non esse ambigue scriptum, propterec se, qui scripsit, ex omni scriptura et ex persona scripto adversetur. Nam facile, quid veri simile sit eum voluisnos interpretemur, aut ei, quod adversarius intellegat, bus pertemptare, si quid aut ad id appositum sit, quod ambiguum, de quo quaeretur, totam omnibus ex partioportebit et eam ipsam scripturam, in qua inerit illud perspicua fiant, haec ambigua non oportere existimare. qui dicet, accipiendum esse demonstrabit. Deinde ex verbo uno pluribusve in eam sententiam, in quam is, quod omnes in consuetudine sermonis sic uti solent eo siderabitur». ris atque iis rebus, quae personis attributae sunt, con-Deinde, qua in sententia scriptor fuerit, ex ceteris eius visum iri; quae autem ex omni considerata scriptura quaeratur, fieri perspicuum. Quare si ipsa separatun ex De inv. II.40.116-117: «Primum, si fieri poterit, demon-

giurista doveva seguire era dunque fortemente segnato testo scritto. Il procedimento logico che un retore o un in ultima analisi tesi a dimostrare, ove ciò fosse possinale, ricavabile aliunde, dell'espressione dubbia) sonc diviso, il significato contestuale e il significato persoferimento, nell'ordine, il significato generalmente concriteri enunciati (che presentano come parametri di ribile, l'inesistenza dell'*ambiguitas* e la *perspicuitas* de Dal passo ³⁶ emerge con chiarezza il fatto che tutti i

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

ponio in materia di compravendita: tio'; si legga, a tal riguardo, il seguente passo di Pom scrivente. Ebbene, si può fondatamente ritenere che mente o non fosse piuttosto chiara la voluntas dello l'applicazione del principio della 'contraria interpreta questo dovesse capitare anche quando era in gioco dalla domanda se l'ambiguitas sussistesse effettiva

oratio est» tunc id accipitur quod venditori nocet: ambigua enim mum spectari oportet, quid acti sit: si non id appareat ita sit scriptum: "flumina stillicidia uti nunc sunt, ui ita sint", nec additur, quae flumina vel stillicidia, pri-D.18.1.33 (Pomp. 33 ad Sab.): «Cum in lege venditionis

dell'id quod actum est, cioè al non chiarimento della vo venditore viene condizionata al fallimento della ricerca luntas negoziale³⁷. Come si può vedere, l'interpretazione sfavorevole al

se il giurista repubblicano, che con ogni probabilità sottesa alla clausola «neve-sinito». Non saprei dire poi abbia applicato il canone dell'interpretatio contra loca un giudizio di verosimiglianza) la voluntas negoziale torem, poichè era chiara (rectius, individuabile secondo colari sforzi argomentativi, Bartolo da Sassoferrato ³⁸ e vamente probabile – come hanno ritenuto, senza parti più recentemente l'Hoffmann-Riem ³⁹ – che Alfeno nor Ed allora, ritornando al nostro passo, credo effetti

³⁸ Cfr. *supra*, nt. 12. ³⁹ Cfr. *supra*, nt. 22.

 ³⁵ Cft. *supra*, nt. 8.
 ³⁶ Sul quale v. in particolare G. GANDOLFI, *Studi cit.*, p. 273 ss.

nel procedimento ermeneutico seguito dai giuristi l'indagine sull'id quod A. CARCATERRA, Le operazioni dell' 'avvocato'. Euristica e logica a fronte delcon specifico riferimento a D.18.1.33, cfr. R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 640 e cfr. P. VOCI, Note cit., p. 593. actum est si risolvesse non di rado nel disvelamento della volontà negoziale la 'harratio' dell'interessato, in SDHI 52 (1986), p. 103 s. Sul fatto, poi, che ³⁷ In termini più generali, v. anche F. STELLA MARANCA, op. cit., p. 59

aveva presente il testo negoziale nella sua interezza, basasse la propria *coniectura* circa la volontà individuale del locatore su di una valutazione contestuale del patto dubbio, oppure su altre caratteristiche (ad esempio, l'appartenenza ad un tipo, le finalità specifiche) della locazione in questione ⁴⁰; si tratta, in ogni caso, di un problema che ai nostri fini può rimanere insoluto.

3. L'irrilevanza della voluntas del conduttore nella ricostruzione della volontà negoziale: i termini della questione.

Spiegata così, secondo la tesi che potremmo definire della *ambiguitas* apparente, la contraddizione esistente tra D.19.2.29 e D.2.14.39 che avevamo evidenziato, mi pare tuttavia che vi sia un altro aspetto della risposta del giurista repubblicano che merita ulteriori riflessioni, e cioè il fatto che egli «invero argomentava più che dalla volontà contrattuale, da quella espressione 'sinere' adoperata dal *dominus* fosse stata intesa dal *redemptor*-debitore»⁴¹. Sembra effettivamente strano che, in un'epoca in cui la *locatio-conductio* si configurava già come una convenzione obbligatoria che aveva una tutela giudiziale fondata sulla *bona fides* ⁴², lo

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

sforzo interpretativo si indirizzasse esclusivamente sulla voluntas del locator, anziché su quella di entrambi i contraenti. E ciò pare ancora più singolare se si tiene conto che in un'altra occasione in cui si trattava di definire, attraverso l'interpretatio della lex locationis, i confini della responsabilità contrattuale del conductor di una villa, Alfeno aveva espressamente fatto riferimento alla voluntas contrahentium⁴⁸.

Ora, ritenere, come una tradizione più datata dei nostri studi autorizzerebbe⁴⁴, che il richiamo alla sola *voluntas locatoris* sia dovuto al fatto che la *lex locationis* privata, a differenza del *pactum*, era formulata, oltre che imposta, unilateralmente dal locatore non mi pare in verità scevro di inconvenienti. È sufficiente ricordare, per evitare sul punto discutibili generalizzazioni, che proprio in Alfeno *lex dicta* e *pactum* sono usati come sinonimi ⁴⁵; non si può escludere, d'altra parte, che in certi casi sia il locatore sia il conduttore parteci-

voluisse», e cioè che Alfeno non avrebbe potuto confondere due concetti di-stinti quali la lex dicta e il pactum (v. U. VON LUBTOW, Die Haftung des 34 (1983), p. 155. sponso cfr. anche TH. MAYER MALY, Rc. a Pinna Parpaglia, op. cit., in IURA passo v. recentemente R. CARDILLI, op. cit., p. 257 ss. (ivi ulteriori indicazio-ni bibliografiche). Non convincente mi pare, considerati i risultati cui è perdiritto romano, Milano 1983, p. 77 s.); per la riconducibilità a Servio del re-Pächters nach D.19.2.30.4°, in Gesammelte Schriften I.3, Freiburg-Berlin 1989, p. 268; P. PINNA PARPAGLIA, Vitia ex ipsa re. Aspetti della locazione in trina per sostenere la non genuinità della parte finale «nec id pactum venuto lo Sturm (v. op. cit., p. 165 ss.), il motivo di sostanza addotto in dot incendisset, ne praestaret, sed extrariam vim utrosque excipere voluisse»; su vim exceptam respondit nec id pactum esse, ut, si aliquis domesticus eam vetustatem: coloni servus villam incendit non fortuito casu. non videri eam «Colonus villam hac lege acceperat, ut incorruptam redderet praeter vim et di impostazioni moderne. Corso di diritto romano I, Torino 1992, p. 36 ss.). Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione ⁴⁸ Cfr. I' «utrosque...voluisse» in D.19.2.30.4 (Alf. 3 dig. a Paul. epit.)

⁴⁴ Cfr. U. VON LÜBTOW, Catos leges venditioni et locationi dictae, in Gesammelle Schriften I.3, Freiburg-Berlin 1989, p. 22 s. ⁴⁵ Cfr. F. STURM, op. cit., p. 165 ss.

599

⁴⁰ Non è particolarmente chiaro, a tal riguardo, il ROTH, op. cit., p. 126 nt. 97: «Alfen legt dort eine für sich genommen mehrdeutige Formulierung z u g u n s t e n des Verwenders aus, da sich aus der *lex* im übrigen der entsprechende Parteiwille, i.e. *id*, *quod actum est*, nämlich der bestmögliche Schutz der Pachtsache, zweifelsfrei ergibt».

⁴¹ Così, in rapporto però a Servio, F. DE ROBERTIS, La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta l'età postclassica, Bari 1994, p. 37 nt. 31.

⁴² Cfr. in particolare l'opinione di Q. Mucio Scevola, riportata in Cic., De off. 3.17.70 (su cui v. F. GALLO, Synallagma e conventio nel contratto.

anche in quello della locatio rei, quanto meno in quei re una collaborazione del redemptor alla definizione del alla prassi negoziale tardo-repubblicana, in un passo di che fosse il conductor (oppure l'emptor) a dicere legem⁴⁹ re tuttavia che dall'esegesi di questo passo emerga coformulazione delle disposizioni contrattuali⁴⁸, mi pacasi in cui i contenuti contrattuali erano più articolati e rapporto non solo nell'ambito della locatio operis ma trambi i contraenti ⁴⁶, e non vedo difficoltà ad ipotizzaformazione della lex contractus viene riferito ad en-Vitruvio dove l'apporto tecnico dato dall'architetto alla pare anzi chiaramente testimoniato, proprio in merito passero alla stesura delle clausole contrattuali; ciò mi D.2.14.3947, non può necessariamente alludere ad una minore era la disparità fra i poteri negoziali delle parti l'eventualità, implicitamente considerata dai *veteres*, ው⁄ vero, poi, che il «legem cum-scribere» di

47 V. supra, § 1.

⁴⁸ Nel sintagma in questione, infatti, conscribere ha, quale significato privilegiato, quello di «scribendo componere»: cfr. Æ. FORCELLINI, Totius latinitatis Lexicon⁴, v. «conscribo», (rist.) Patavii 1965, p. 797; Thesaurus l.l., vol. IV, v. «conscribo», c. 375; sull'impiego del verbo nel Digesto cfr. H.E. TROJE, on cit. n. 159 nt. 286.

⁴⁹ Si confronti a tal riguardo D.2.14.39 («Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere») con D.18.1.21 («Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori qui id dixerit quam emptori, quia potui re integra apertius dicere»), tratto dai libri ad Sabinum di Paolo; la concordanza già sottolineata (cfr. U. ZILLETTI, La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano, Milano 1961, p. 26 nt. 50) tra i due passi in rapporto alla decisione, alla motivazione e al richiamo della giurisprudenza più risalente, consente legittimamente, credo, di trarre da D.18.1.21, spunti per meglio intendere D.2.14.39. In particolare, mi sembra che nel testo paolino la frase relativa «qui id dixerib non sia da valutare come un richiamo di Labeone ad

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

sponsabilità si ravvisava, soprattutto attraverso la ti contribuiva altresì a limitare le ipotesi in cui tale re questo profilo, la salvaguardia di un interesse del re to del conduttore. Si potrebbe dunque scorgere, sottc spetto alle quali veniva fissato il dovere di impedimenvero, capovolgendo la prospettiva, che la stessa clausola un interesse esclusivo dello stesso ⁵⁰. Se è indubbia col fatto che la clausola «neve-sinito» andasse a tutelare vuole spiegare l'esame della sola voluntas del locator demptorpizzazione delle condotte dei terzi lesive della *silva*, ri demptor a vantaggio del locator, mi sembra altrettantc neve deurito»), della responsabilità contrattuale del re mento, rispetto alla prima parte del patto («redemptor mente vero, infatti, che essa determinava un amplia Parimenti, non credo priva di obiezioni la tesi che

una prassi costante, riferibile alla sua epoca, secondo cui era il venditore a dicere i pacta – se così fosse, la specificazione apparirebbe, considerata la successiva causale «quia-dicere», non particolarmente necessaria –, ma voglia diversamente segnalare che nel pensiero del giurista repubblicano la regola della interpretatio contra venditorem trovava applicazione nelle sole upotesi in cui il venditore aveva predisposto una clausola oscura; l'attribuzione di una funzione limitativa alla locuzione in questione induce invero ad ipotizzare, pur in assenza di precisi riscontri testuali, l'esistenza di casi nei quali era il compratore ad inserire nella *lex contractus* un patto oscuro e nei quali dunque il venditore non subiva secondo Labeone un'interpretazione sfavorevole (a tal proposito, il BiONDI, *Contratio e stipulatio. Corso di lezioni*, Milano 1953, p. 384, pensa ad una interpretatio contra emptorem).

Ora, simili casi (oltre a quello, che qui più interessa, di una clausola dubbia posta dal *conductor*) potrebbero in verità essere adombrati anche in D 2.14.39, se è vero, come mi pare, che nella frase relativa (*«in quorumconscribere»*) si cumulino una funzione causale (la sola, in genere, riconosciuta in dottrina e che trova una corrispondenza nella frase *«quia-dicere»* di D 18.1.21) con una funzione limitativa (che in D.18.1.21 si è ritenuto di scorgere nella relativa *«qui id dixerit»*). I veteres, dunque, nel confinare l'uso del canone dell'*interpretatio contra locatorem* ai casi di *lex dicta* dal *locator*, avrebbero tenuto conto della facoltà del *conductor rei* (cfr. *supra*, nt. 1) di formulare, a sua volta, dei patti.

⁵⁰ Cfr. G. NEGRI, Diritto minerario romano I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici, Milano 1985, p. 52 nt. 133.

⁴⁶ Cft. De arch. 1.1.10: «Item, aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquantur, et ut legibus scribendis prudentia cavere possit et locatori et conductori; namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur».

A mio avviso, dunque, il motivo per cui l'indagine di Alfeno non si è rivolta alla *voluntas contrahentium* deve essere ancora compiutamente chiarito.

4. Sulla ragione della valutazione alfeniana della sola voluntas locatoris.

Qualche suggerimento in proposito può forse provenire da un inquadramento storico del passo.

Finora l'esegesi di D.19.2.29 è stata condotta muovendo dal presupposto (largamente condiviso in dottrina) che la *locatio* in questione riguardasse privati cittadini. Un simile punto di partenza, in verità, potrebbe trovare una qualche conferma, ma solo per l'affinità della fattispecie considerata, se consideriamo quei passi che danno conto della riflessione giurisprudenziale (per altro, di età classica) in materia di concorso dell'*actio locati* con altri mezzi processuali (*actio arborum furtim caesarum, actio ex lege Aquilia, interdictum quod vi aut clam*), per l'ipotesi in cui il *colonus* avesse operato tagli degli alberi presenti nel fondo affittato ⁵¹. A me sembra, tuttavia, senz'altro più verosimile, per una serie di indizi che mi accingo ora ad esporre, che Alfeno sia stato chiamato ad esaminare una *lex locationis* pubblica ⁵².

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

edittale (rispecchiante il contenuto dello stesso libro) bito dello ius publicum 56 tratti dal settimo libro dei Digesta, sotto la rubrica questo dato che ha indotto il Lenel, nella sua Palingetale libro⁵³, e due di essi ⁵⁴ riportano soluzioni interprehanno ricondotto la lex locationis di D.19.2.29 all'am pochi gli autori che in seguito, sulla scia del Lenel, nesia, a collocare il nostro passo, e gli altri frammenti giustinianeo vi sono altri quattro frammenti desunti da mento in questione, come recita la sua inscriptio, è ri-De publicanis et vectigalibus et commissis ⁵⁵; e non sono locationis publicae. Con ogni verosimiglianza è stato tative date da Alfeno sicuramente in margine a leges nella versione epitomata dall'anonimo); ora nel Digesto cavato dal libro VII dei Digesta di Alfeno (s'intende, Bisogna tenere presente, innanzitutto, che il fram-

⁵¹ Cfr. D.12.2.28.6; 19.2.25.5; 47.7.9; in dottrina, cfr. O. CARRELLI, op cit., pp. 330 nt. 1, 380 ss., 390 s.

³² Va preliminarmente riconosciuto, però, che non può deporre per una certa natura della clausola l'impiego del segno *redemptor*, che nella sua più antica e tecnica accezione indicava colui che si accorda *«publice»* (v. Fest., v. *'redemptores'*, L., p. 332): lo stesso termine, infatti, si trova utilizzato anche in *leges locationis* private: v., per esempio, D.19.2.30.3, tratto, oltretutto, dall'epitome paolina dei *Digesta* di Alfeno; per la dottrina, cfr. P. ØRSTED, *Homan Imperial Economy and Romanization. A study in Roman imperial administration and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D.*, Copenhagen 1985, *praecipue*, pp. 125 nt. 165, 139.

⁵³ D.4.8.50; 34.2.28; 39.4.15; 50.16.203

⁵⁴ D.39.4.15 e D.50.16.203.

⁵⁵ Cfr: Palingenesia I, c. 44 s., nrr. 27-30. Già il GUADAGNI, per altro, aveva preso in esame il testo alfeniano, in ragione della sua provenienza, nell'ambito di una più ampia trattazione delle leges censoriae: cfr., dell'autore, Delle leggi censorie. Lettera all'Illustrissimo Signor Dottore Jacobo Facciolati (Pubblico Professore nell'Università di Padova), Firenze 1731, § XI (s.p.).

M. Marrone, Palermo 1992, p. 46 nt. 172. Società Italiana di Storia del Diritto - Erice, 22-25 novembre 1988), a cura di A. PERNICE, op. cit., p. 352; V.A. GEORGESCO, Essai d'une théorie générale des "leges privatae", Paris 1932, p. 126 nt. 3; D. DAUBE, Utiliter agere, in Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica (Atti del convegno della «sociétates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica, arrendamientos de «ultro tributa», in Index 28 (2000), p. 459 e nt. 2. Pensa-Magistratur, München 1995, p. 447 nt. 192. Dubitativo, invece, F. BONA, Le WITTMANN, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II. Die Milano 1963, p. 30 s.; P. ØRSTED, op. cit., p. 125 nt. 165; W. KUNKEL - R. L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano no, per contro, che la lex locationis sia di natura privata: F. CANCELLI, contratistas publico en Roma, Santander 1999, p. 109s., ID., Notas sobre los A. MATEO, Manceps, redemptor, publicanus: contibución al estudio de los IURA 11 (1960), p. 108 s.; B.W. FRIER, Tenant's Liability cit., p. 245 nt. 36 ⁵⁶ Cfr. J. BIERMANN, Custodia und vis mator, in ZSS 12 (1891), p. 45. 5

Oltre alla probabile *sedes materiae* originaria del passo che non venne rispettata dai compilatori giustinianei ⁵⁷, v'è un altro elemento che può deporre per la natura pubblica della clausola in questione: a ben guardare, infatti, sembra che la tecnica redazionale utilizzata dall'estensore della *lex contractus* sia del tutto corrispondente a quella impiegata dalle pubbliche committenze nel primo secolo a.C., allorchè occorreva, in generale, disporre un *non facere* a carico di soggetti privati. Si vedano, a tal proposito, le clausole seguenti, tratte da *leges locationis* pubbliche:

D.39.4.15 (Alf. 7 Dig.): «ne quis praeter redemptorem post idus Martias cotem ex insula Creta fodito neve eximito neve avellito» ⁵⁸;

Cic., In Verr. 2.1.55.143: «Qui de L. Marcio M. Perperna censoribus [redemerit] socium ne admittito neve partem dato neve redimito» ⁵⁹.

⁵⁷ Il frammento in esame è stato infatti inserito nel titolo 19.2, dedicato alla *locatio-conductio* privata, anzichè nel titolo 39.4 (*de publicanis et vectigalibus et commissis*). Il GEORGESCO (*op. loc. cit.*) ipotizza che ciò sia dovuto o ad un errore oppure al fatto che la clausola interpretata da Alfeno fosse passata dallo *ius publicum* allo *ius privotum*. Mi pare più agevole ritenere, invece, che i compilatori si siano serviti del passo – disinteressandosi completamente degli aspetti storici della questione ivi contenuta e non dando particolare peso ai risvolti di ermeneutica negoziale – per affermare in termini generali la responsabilità per *custodia* del conduttore privato, in conformità, del resto, con altri luoghi del *Corpus* giustinianeo, dove si prevede anche che la medesima responsabilità sia misurata secondo il criterio della *diligentia diligentissimi patrisfamilias:* cfr. C.4.65.28 e I.3.24.5. Per una considerazione del frammento nell'ambito del sistema della responsabilità congiustinianea, cfr. F.M. DE ROBERTIS, *La disciplina della responsabilità con trattuale nel sistema della Compilazione giustinianea* III, Bari 1966, p. 590.

⁵⁸ Per un inquadramento storico di tale disposizione, attribuibile (stando alla littera Florentina) a Giulio Cesare, v. recentemente G. NEGRI, Sulle "concessioni" minerarie nel diritto romano, in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto - Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli 1997, p. 61 s.

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

Risulta chiara, in verità, rispetto alla nostra disposizione (*wedemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurito neve...sinitow*), una comune tendenza ad una meticolosa tipizzazione delle condotte vietate, tipizzazione che sembra avere come finalità quella di assicurare una difesa più ampia possibile degli interessi perseguiti ⁶⁰ attraverso le clausole proibitive.

Anche sul piano contenutistico, poi, è possibile avanzare qualche osservazione. Non ho rinvenuto, in verità, con riguardo all'esperienza amministrativa tardo-repubblicana una disposizione negoziale che possa ricordare in una qualche misura l'articolato divieto della *lex locationis* riportato in D.19.2.29. Ma mi paiono veramente sorprendenti le affinità che tale proibizione presenta con una disposizione inserita nell'atto di concessione che si trova inscritto nella prima delle due celebri tavole bronzee di Eraclea (quella che reca sul *retro* la tanto discussa *lex Iulia municipalis*). Il testo contrattuale in questione è databile intorno al IV-III secolo a.C. ⁶¹ e riguarda i terreni incolti e boschivi (situati

⁵⁹ Si tratta di una clausola della *lex locationis* redatta da Verre, quando era pretore urbano nel 74 a.C., per la posa *ad perpendiculum* delle colonne del tempió di Castore; su di essa cfr. il mio *«Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare». Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli 1998, p. 47 nt. 32.

⁶⁰ Nella locatio di D.39.4.15 occorreva garantire che il redemptor sfruttasse in modo esclusivo (evidentemente anche con vantaggio dell'aerarium) le cave dell'isola di Creta; nella locatio ricordata nelle Verrine si mirava ad intrattenere rapporti con un conduttore, e con soci e participes dello stesso, affidabili (cfr., a tal riguardo, A. TRISCIUOGLIO, Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato; in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storior-giuridica, Atti del Congr. della Soc. It. St. Dir. - Torino, 17.19 ottobre 1994, Napoli 1997, p. 197 nt. 8); nella locatio di D.19.2.99 l'interesse era indubbiamente quello di preservare la vitalità della silva.

⁶¹ Cfr. M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca* II, Roma 1969, p. 277; F. SARTORI, *Eraclea di Lucania: profilo storico*, in *Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts. Röm. Abt.* (11. Ergänzungsheft). *Archäologische Förschungen in Lukanien* (herausg. B. Neutsch), Heidelberg 1967, p. 39.

alle linee 144 ss. dell'epigrafe si legge: che appartenevano al santuario di Dioniso. Ebbene, probabilmente nella zona a Nord-Ovest di Eraclea ⁶²)

ούδε τῶν ἐν τοῖς σκίροις οὐ πωλήσοντι οὐδε κόψοντι ούδὲ ἐμπρήσοντι οὐδὲ ἄλλον ἐάσοντι· αἰ δὲ μή, ὑπολόγοι «(sc. gli affittuari) τῶν δὲ ξύλων τῶν ἐν τοῖς δρυμοῖς έσσονται κάτ τάς φήτρας καὶ κὰτ τὰν συνθήκαν»⁶³.

89

schi della chora di Dioniso col divieto di scortecciare gli mınazıonı negoziali. alberi della silva presente nella lex locationis di bilità, quanto alle fattispecie vietate, tra le due deter-D.19.2.29, si ottiene, invero, una perfetta sovrapponi-Se sostituiamo il divieto di vendere il legno dei bo-

ci), i romani non erano certo inferiori ai greci 65. Ad venerazione e nella difesa giuridica dei boschi sacri (lurebbe ancor più giustificato se si considera che, nella modo un luogo sacro alla divinità⁶⁴; e l'interrogativo sa-Διονύσω χώوων, e cioè quello di proteggere in ogni giosa ellenica, la disposizione prevista dalla Συνθή $\kappa \alpha$ so scopo cui mirava, conformemente alla coscienza relicaso Alfeno esaminasse una clausola che aveva lo stesziata, ci si potrebbe ragionevolmente domandare se per Ora, alla luce della simiglianza appena eviden-

1968, p. 197.

H. THÉDENAT, v. «Lucus», in Dar. Saglio III, p. 1355; R. TRIFONE, Storia del ⁶⁵ Cfr. G. STARA TEDDE, v. «Bosco», in Euc. It. VII, Milano 1930, p. 545;

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

vare accoglimento in un contratto pubblico di locazione chie difficoltà di ordine testuale 66, si potrebbe allora immettersi su questa via, che non trova invero sover che, in tarda età repubblicana, ben avrebbe potuto troche già era previsto in norme di carattere generale ⁶⁷, e pensare ad un rafforzamento, attraverso la clausola di D.19.2.29, di quel divieto di violare e di tagliare il *lucus*

I giardini di Roma antica (trad. V. Abrate), Milano 1990, pp. 61 ss., 170 ss. cusy, in D.E. IV (fasc. 62), Roma 1975, p. 1969 ss.; R. MEIGGS, Trees and diritto forestale in Italia, Firenze 1957, pp. 2 ss., 12; A. PASQUALINI, v. «Lu Timber in the ancient mediterranean World, Oxford 1982, p. 378; P. GRIMAL

par le Centre J. Bérard et l'Ec. Prat. des Haut. Et. - V^e sect.), Naples, 23-25 cumentazione archeologica, in Les bois sacrés (Actes du Coll. Intern. organisé radura sacra all'interno della silva: cfr. i contributi di J. SCHEID, Lucus, silva sarebbe stato senza dubbio il meno equivoco. 1989, Napoli 1993, pp. 19 e 47 s. (con richiami delle fonti); è chiaro silva in luogo di lucus, dal momento che quest'ultimo segno non sempre è dunque che, essendo in gioco un divieto di violazione degli alberi, il vocabolo nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré ?, e di F. COARELLI, I luci del Lazio: la dosinonimo di bosco sacro, ma può indicare anche, sul piano etimologico, una ⁹⁶ Non desta in particolare problemi l'uso nella clausola del termine

SQUALINI, v. «Lucus» cit., p. 1970 ss. a.C., II. 1 ss.: «Honce loucom ne quivs violatod...neque cedito...»; A. PA-⁶⁷ Cfr. Lex luci Spoletina (FIRA III, n. 71a), della metà del III secolo

celebrativa di Publio Mario Luperciano, di incerta datazione, proveniente da relative a κηπίοι, Polibio (6.17.2) si riferisca a boschetti sacri (per una desi dei culti di Crotone antica. Il santuario di Hera Lacinia. Strutture e funzioni secolo a.C., se è vero, come mi pare, che parlando delle locationes censorie ma 1973, p. 1948 s.). Questo, quanto meno a partire dalla prima metà del II frequentatori denominata lucar (su di essa v. Plut., Quaest. Rom. 88; Paul. Fest. v. lucar, L. p. 106; CIL VI.32324; CIL XIV.375; Corp. Gloss. Lat., Goetz IV, p. 256,6; G. GAROFALO ZAPPA, v. «Lucar», in D.E. IV, fasc. 61, Ro-56 ll 21 s., Agenn. Urb., de contr. agr., Lachm. p. 87 ll. 21 s.; in dottrina. nibus coloniarum aut municipiorum» – v. Front., de contr. agr. II, Lachm. p Lucania 49,1982, p. 10). Ad un simile appalto può alludere, poi, l'epigrafe cultuali, origini storiche e mitiche, in Archivio storico per la Calabria e la gnazione di un bosco sacro col termine kepos v. M. GIANGIULIO, Per la storia vazione e per provvedere alla percezione di quella contribuzione imposta ai dati in appalto dallo stato romano probabilmente per garantirne la conser G.B. IMPALLOMENI, Sulla capacità degli esseri soprannaturali in diritto romano, in Studi in onore di E. Volterra III, Milano 1971, p. 28 ss. –, eranc ⁶⁸ Ricordo che i luci, «quorum solum indubitate p. R. est, etiam si in fi

ss., il quale propone la seguente traduzione (p. 49): (sc. gli affittuari) «Non ri (Inscriptiones Graecae Siciliae et infumae Italiae ad ius pertinentes, Roma chie né lo permetteranno ad altri; se no, ne saranno responsabili secondo le venderanno né taglieranno né bruceranno i tronchi nei querceti e nelle macleggi e secondo la convenzione». ⁶⁴ Chr., A. UGUZZONI - F. GHINATTI, *Le tavole greche di Eraclea*, Roma 1965, rist. ed. Milano 1925), p. 26 s. e di F. Sartori (op. cit. in nt. 61), p. 46 ⁶² Cfr. M. GUARDUCCI, op. cit., p. 284. ⁶³ Cfr. I.G. XIV.645.1; inoltre, le edizioni di V. Arangio Ruiz - A. Olivie-

V^è un dato, in ogni caso, che vale la pena di sottolineare, ed è il fatto che anche la clausola di Eraclea, così simile a quella della nostra *lex locationis*, ci riporta ad un tipo di convenzione avente una natura certamente pubblica ⁶⁹.

Mi sembra, a questo punto che l'insieme degli indizi appena illustrati possa disporre di una forza probatoria sufficiente per ricondurre la *locatio* in esame all'ambito pubblicistico. Su questa base, si potrebbe allora prospettare una nuova ragione per la quale Alfeno Varo si è soffermato solamente sulla *voluntas* del locatore. Già in altra sede, occupandomi dei capitolati pubblici (in particolare di quelli relativi al settore edilizio) nell'età

Sulla locazione pubblica dei boschi sacri si vedano i brevi cenni in TH.
MOMMSEN, Rämisches Staatsrecht³ II.1, (rist.) Basel 1952, p. 442; C.G.
DIETRICH, Beiträge zur Kenntniss des römischen Staatspächtersystems,
Leipzig 1877, p. 46 s.; G. BODEI GICLIONI, Pecunia fanatica. L'incidenza economica dei templi laziali, in Rivista storica italiana 89 (1977), pp. 39 ss., 46
Sulla base del seguente passo di Svetonio (div. Iul. 19.2): «Eandem ob causam opera ab optimatibus data est, ut provinciae futuris consultbus minimi negotii, id est silvae callesque, decenierentum, si può pensare che a partire dal 59 a.C., dunque all'epoca di Alfeno, i locatores non fossero più i questori, ma i consoli (cfr., sul punto, W.V. HARRIS, The Development of the Quaestorship, 267-81 b.C., in The Classical Quarterly 26, 1976, p. 99 s.; J.W.
RICH, Silvae callesque, in Latomus 45, 1986, praecipue p. 512 ss.).

Non mi sento per altro di escludere l'ipotesi che la nostra clausola, anziché comparire in una *lex locationis* avente come esclusivo oggetto un *lucus*, fosse inserita in un contratto relativo ad un appezzamento di *ager publicus* che contenesse il bosco sacro o che fosse da questo delimitato (v., sulla funzione confinatrice del *lucus*, Front., *De contr. agr*. II, Lachm. p. 57 II. 18 ss.; D.18.6.7.1); per A. MATEO, *opp. locc. citt.*, invece, l'appalto riguarderebbe una silva (publica) pascua o glandifera.

⁶⁹ Il soggetto concedente, infatti, era la comunità eracleese nella persona dei suoi magistrati (δουσταί e πολιανόμου): sul punto cfr. A. UGUZZONI - F. GHINATTI, op. cit., p. 167 ss.; inoltre, A. BOTTIGLIERI, La nozione romana di enfiteusi, Napoli 1994, p. 2 s.

Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29

demptor nell'ambito di un giudizio impostato sulla bona un diverso modo di intendere la disposizione del resappiamo, alcuna possibilità di dare riconoscimento ad mente da costui; né v'era, d'altra parte, per quanto ne clausola era stata scritta, o comunque proveniva, solacredere che l'attività interpretativa del giurista si sia $tudes^{73}$. indirizzata sulla volontà del locatore proprio perchè la tardorepubblicana ⁷² – si potrebbe ragionevolmente eguale portata generale alla locatio privata dell'epoca niamo presente tali risultati – non estendibili con ziale predisposto dalla committenza) ⁷¹. Ebbene, se teeccezionali, si limitava ad accettare lo schema negoparti, ma il contraente privato, salvo ipotesi del tutto le clausole non erano frutto di accordi intercorsi tra le tiva ⁷⁰) sia dal punto di vista sostanziale (nel senso che redemptor venivano, infatti, espressi in forma imperadictae sia dal punto di vista formale (gli obblighi dei repubblicana, avevo appurato come essi fossero leges

⁷¹ Cfr. A. TRISCIUOGLIO, "Sarta tecta» cit., p. 169 ss

⁷² V. supra, § 3.

⁷³ Sulla inconfigurabilità di un'actio ex locato-conducto in rapporto alle locazioni pubbliche in età tardo-repubblicana, mi permetto di rinviare ancora al mio Sulle sanzioni cit., p. 200 ss. Va detto, d'altra parte, che i pochi richiami diretti o indiretti alla fides in ordine ai medesimi negozi attengono al momento della loro esecuzione, e non certamente a quello della loro interpretazione: v. Varr. De l.l. 5.40 e l'inciso «[sine d(olo) (malo)]» in Tab. Heracl., l. 76.

Bergomum (v. CIL, V.5128; inoltre, Le antiche lapidi di Bergano e del suo territorio. Materiali, iscrizioni, iconografia, a cura di M. Vavassori, Notizie archeologiche bergomensi I, Bergamo 1993, p. 152 n. 16), laddove si legge (ll. 11 ss.): «...ut lucar Libitinae redemptum a re p(ublica) sua universis civibus suis in perpetuum remitteret» (cfr., a tal riguardo, G. GAROFALO ZAPPA, op. cit., p. 1949).

⁷⁰ Il riscontro di tale aspetto formale anche nella clausola di D.19.2.29 ha indotto, tra l'altro, il GEORGESCO, *op. loc. cit.*, a ritenere che essa appartenesse ad una *lex censorio*. Va detto, tuttavia, che l'imperativo veniva utilizzato anche nei contratti di locazione privati.

5. Conclusioni

I risultati ottenuti in merito al percorso ermeneutico seguito da Alfeno Varo in D.19.2.29 possono così, sinteticamente, essere riassunti.

Circa il problema della non applicazione del principio dell'*interpretatio contra locatorem* (ben noto ai *veteres*, stando a D.2.14.39), è parsa senz'altro maggiormente fondata quella opinione, già abbozzata da Bartolo da Sassoferrato e più recentemente assunta con brevità dal Hoffmann-Riem, secondo cui il giurista non avrebbe rilevato i presupposti necessari per l'impiego del detto criterio: la clausola «*neve-sinito*», infatti, era ambigua solamente sotto il profilo terminologico, ma dovevano esserci altri aspetti del negozio che rendevano perspicuo l'*id quod actum est*.

condurre la stessa al settore dello ius publicum; setto avrebbe potuto fare altrimenti) al volere della sola partio locati-conducti ex fide bona. tor non partecipava normalmente alla stesura del testc re, questo, dove è certamente più sicuro che il redemp essere invero suggerita da taluni elementi, riguardant di definire l'obbligo di proteggere la silva secondo il cri trattuale, senza avvertire per altro il condizionamento te che aveva nell'occasione predisposto il dettato con ma da un'indagine rivolta esclusivamente alla *voluntas* fosse emerso da un esame della *voluntas contrahentium* Quanto poi alla stranezza che l'id quod actum est nor una considerazione della volontà del conduttore, per negoziale, e dove, per altro verso, non poteva aver luogo nuto della clausola ivi riportata, che consentono di ri terio della *bona fides*. Una simile chiave di lettura può *locatoris*, si può pensare che Alfeno abbia guardato (né l'assenza di un mezzo processuale corrispondente all'*ac* l'originaria *sedes materiae* del passo, lo stile e il conte

